

COMUNE DI RIVANAZZANO TERME

PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE N. 10 DEL 02/12/2021

OGGETTO: Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2021 (ccnl funzioni locali 21 maggio 2018).

L'organo di revisione del Comune di Rivanazzano Terme Dott. Massimo Mustarelli nominato con delibera consiliare n. 10 del 29/04/2021;

Rilevato che in data 23/11/2021 il sottoscritto ha acquisito la proposta di determina avente ad oggetto "Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2021 (CCNL funzioni locali 21 maggio 2018)" ai sensi di quanto previsto dell'allegato 4/2 punto 5.2 d.lgs. 118/2011 e s.m.;

Visti:

- gli articoli 40 e 40-bis del d.lgs. n. 165/2001 e loro modificazioni e integrazioni;
- la vigente disciplina contrattuale per il comparto Regioni e Autonomie locali e, nella fattispecie, ed in particolare l'art. 67 del CCNL 21.05.2018;
- il vigente quadro normativo in materia di contenimento del trattamento economico accessorio per il personale della Amministrazioni pubbliche e, nello specifico, le disposizioni dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio, 2010, n. 122 e s.m. e dell'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, nonché le relative indicazioni interpretative fornite dai competenti soggetti istituzionali;

Richiamato l'articolo 40 comma 3-bis del decreto legislativo 30/03/2001, n. 165 il quale prevede che le pubbliche amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa (anche per quanto attiene al trattamento accessorio del personale) devono rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale;

Dato atto che in linea generale, l'organo di revisione contabile ha competenza in materia finanziaria e di rispetto degli equilibri di bilancio;

Rilevato che nell'ambito delle attività procedurali necessarie ai fini di svolgimento e attuazione della contrattazione decentrata integrativa rientra altresì la costituzione del fondo risorse decentrate, la quale, ai sensi dell'art. 7 CCNL 2016/2018 del 21/05/2018, non risulta oggetto di

contrattazione integrativa e, quindi, rientra tra le competenze esclusive dell'Amministrazione Comunale;

Dato atto inoltre che l'ente ha proceduto alla rideterminazione del fondo 2016 con l'incremento della parte stabile di cui all'art. 67 comma 1 terzo periodo CCNL 2016/2018 (art. 32 comma 7 CCNL 22.01.2004) come da parere ARAN 14139 del 25.07.2018 e con la previsione della neutralità degli incrementi di cui all'art. 67 comma 2 lett. b) del medesimo CCNL 2016/2018;

Valutato che è stato correttamente applicato il disposto dell'articolo 23, c. 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 che dispone:

- ✓ *"... al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato...."*

Visto l'art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:

- ✓ *"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";*

Richiamato l'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che:

- ✓ *"A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative";*

Vista le

- ✓ determina n. 6 del 01/03/2021 e determina n. 53 del 08/09/2021 del Segretario Comunale con le quali si è provveduto a determinare le quote residue (di parte stabile) dell'anno precedente da portare in incremento del fondo di cui trattasi;
- ✓ determina n. 70 del 19/11/2021, del Segretario Comunale con la quale si è dato atto della quota di straordinario, al netto delle ore compensate, non utilizzato nell'anno precedente

destinato ad incrementare il fondo di cui trattasi;

Verificato che il fondo per le risorse decentrate 2021, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006, nonché il permanere degli equilibri di bilancio;

Evidenziato che:

- il fondo rispetta le disposizioni normative in materia di limiti, non superando l'importo del fondo 2016;
- la spesa relativa alla costituzione del fondo incentivante il personale per l'anno 2021 è stata correttamente prevista nel bilancio di previsione 2021 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 29/03/2021;

Dato atto che questo Ente:

- ha rispettato l'equilibrio di bilancio per l'anno 2020 e che, sulla base dei dati di pre-consuntivo, l'equilibrio di bilancio sarà rispettato per l'anno 2021;
- nell'anno 2020 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2021 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;
- sono state inserite risorse ex art. 67 comma 3 lett. h) e comma 4 del CCNL 2016/2018 nella misura di Euro 3.500,00;
- sono previste economie dal fondo straordinario ex art. 67 comma 3 lett. e) del CCNL 2016/2018 come da determina n. 70 del 19/11/2021 per un importo di Euro 7.761,11
- sono previste economie fondo anno precedente ex art. 68 comma 1 ultimo periodo del CCNL 2016/2018 come da determina n. 53 del 08/09/2021 e determina n. 16 del 01/03/2021 per un importo complessivo di Euro 207,46
- sono state inserite le risorse relative agli incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, D.Lgs. n. 50/2016);

Verificato, infine, che gli oneri previsti sono compatibili con vincoli di bilancio dell'Ente, trovando specifica copertura nel bilancio finanziario 2021/2023, anno 2021;

tutto ciò premesso

CERTIFICA POSITIVAMENTE

la costituzione delle risorse decentrate nelle more della sottoscrizione del Contratto integrativo, ai sensi di quanto previsto dell'allegato 4/2 punto 5.2 d.lgs. 118/2011 e s.m., come da schema di provvedimento trasmesso, precisando, comunque, che prima della sottoscrizione definitiva del suddetto Contratto integrativo, la relativa ipotesi di accordo dovrà essere nuovamente sottoposta al controllo dello scrivente Revisore.

Pavia, li 02.12. 2021

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Massimo MUSTARELLI

